

# **COMUNE DI USINI**

### PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento, 70 - C.A.P. 07049 - tel. 0793817000 - fax 07938069)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE, FESTE PAESANE E/O MANIFESTAZIONI COSTITUENTI PUBBLICO SPETTACOLO.

(Allegato alla Delibera del C.C. n. 25 del 16.05.2016)

# Art. 1 Contenuto del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano lo svolgimento di sagre, feste paesane e/o manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale e che possano eventualmente configurarsi in qualsiasi modo, come manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento, nell'ambito del territorio comunale, nelle quali inoltre, eventualmente, è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.

# Art. 2 Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo).
- Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002;
- Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali);
- Legge Regionale n. 17 del 6 dicembre 2006 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28.12.2006 (Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- D.M. 18.12.2012 recante: "Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

Le norme del presente regolamento che eventualmente risultino in contrasto con le fonti gerarchicamente superiori sono da disapplicare, senza alcuna formalità, a favore di quest'ultime.

# Art. 3 Definizioni

Fatto salvo quanto disposto dal D.M. 19/08/1996 e successive modificazioni 'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di trattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento si precisa che:

- per sagre, feste paesane e manifestazioni costituenti pubblico spettacolo si intendono tutte quelle riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico od aperto al pubblico, connotate da trattenimento e svago a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate a tradizioni locali, organizzate in modo occasionale e temporaneo dall'Amministrazione Comunale, da soggetti che hanno per scopo l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali e benefiche ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport nonché da soggetti privati nell'ambito dell'attività imprenditoriale a scopo di lucro, che si occupano specificatamente di pubblici spettacoli;
- per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. strade, vie, piazze, ecc.);
- per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, proprietà privata resa accessibile a chiunque, ecc), ovvero, secondo quanto dettato dall'art. 1 lett. 1) del D.M. 19/08/1996: 'luoghi ubicati in determinati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico";
- per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che è all'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es. un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via, ecc);
- per spazi attrezzati si intendono spazi o locali specificatamente allestiti con strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico;
- per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento, distrazioni e amenità intenzionalmente offerti al pubblico e a cui il pubblico assiste in forma passiva (es. concerti, cinema, teatro, ecc). Secondo la formulazione individuata dal Ministero dell'Interno con circolare n. 52 del 20/11/1982: "per spettacoli si intendono tutti quei divertimenti, intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di intervenire a garanzia della Pubblica incolumità e dell'ordine pubblico";
- per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. balli, ecc);
- per manifestazioni temporanee si intende le forme di spettacolo o trattenimento quali concerti, gli spettacoli, i trattenimenti danzanti, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficienza, le celebrazioni, le manifestazioni sportive e le manifestazioni organizzate a qualunque altro titolo, per un periodo di tempo limitato nell'arco di un anno solare, con o senza l'utilizzo di allestimenti e particolari strutture e impianti di amplificazione;
- per riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico si intende qualsiasi raggruppamento di più persone, siano esse ferme ovvero in movimento (cortei), che si siano raccolte spontaneamente o dietro invito specifico o sollecitato da appelli estemporanei rivolti al momento, per un determinato scopo e con la medesima unità di intenti. E' considerata pubblica anche una riunione che sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui

- sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata;
- per allestimenti temporanei si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti.

#### Art. 4

# Sagre, feste e manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale

Per le sagre, feste paesane e manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale di Usini, non si applicano:

- le formalità di cui al successivo art. 5;
- la richiesta di autorizzazione e il successivo rilascio della stessa di cui al successivo art. 6 (previo il rispetto delle disposizioni normative inerenti la pubblica sicurezza, disciplinati nello stesso articolo);
- l'inserimento nel calendario di cui al successivo art. 9 e conseguentemente la disciplina dei successivi artt. 10, 11 e 12 (Resta ben inteso che le date e i luoghi di svolgimento delle sagre, feste paesane e manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale di Usini, saranno svolte solo in caso di residua disponibilità in termini di date e luoghi, rispetto alle altre eventuali manifestazioni inserite nel calendario di cui all'art. 9).

#### Art. 5

### Soggetti abilitati all'organizzazione

I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre, feste e/o manifestazioni pubbliche sono:

- associazioni e /o comitati culturali, sportivi, del tempo libero e del volontariato
- enti o società di promozione sportive;
- comitati per la promozione turistica del territorio;
- comitati parrocchiali;
- organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- organizzazioni politiche,

dotati di Atto Costitutivo e Statuto formalmente costituiti con atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Sono altresì abilitati i soggetti privati che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, svolgono attività di organizzazione di pubblici spettacoli.

#### Art. 6

### Autorizzazioni pubblico spettacolo e trattenimento

Le manifestazioni di pubblico spettacolo, all'interno delle sagre e/o feste paesane, verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in particolare nei casi in cui le stesse siano effettuate secondo le seguenti peculiarità:

### a) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti:

I trattenimenti in spazi attrezzati con allestimento di strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti a **parere di agibilità sul progetto e successivamente a verifica di agibilità in loco** ex art. 80 T.U.L.P.S. da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

La richiesta di autorizzazione, deve essere trasmessa all'Ufficio Amministrativo almeno **45 gg.** prima della data prevista per l'evento e dovrà essere corredata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del

Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e da una planimetria quotata con indicazione delle zone destinate allo stazionamento del pubblico e le strutture da installare. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 10 gg. alla Commissione di cui sopra, per il rilascio del parere di agibilità di propria competenza. La commissione sarà poi convocata per la verifica di agibilità sul posto e a tal fine dovranno essere consegnate alla stessa tutte le certificazioni obbligatorie richieste (collaudo statico e corretto montaggio delle strutture, esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico, dichiarazione di conformità e corretto montaggio delle strumentazioni tecniche e dotazioni elettriche al servizio della manifestazione, ecc.).

Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, è vincolato al rispetto di quanto stabilito dalla C.C.V.L.P.S..

### b) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti:

I trattenimenti in spazi attrezzati con allestimento di strutture apposite per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti, è subordinato, oltre alla presentazione della documentazione richiesta dall'Ufficio competente, al parere di agibilità sul progetto da parte della C.C.V.L.P.S. per il rilascio del quale è necessario trasmettere, almeno 45 gg prima lo svolgersi della manifestazione, una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e da una planimetria quotata con indicazione delle zone destinate allo stazionamento del pubblico e le strutture da installare. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa nel termine di 10 gg. alla Commissione di cui sopra, per il rilascio del parere di agibilità di propria competenza. In tali casi la successiva verifica di agibilità in loco da parte della Commissione è sostituita da una relazione da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto delle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 ed il rispetto di quanto prescritto nel parere rilasciato dalla Commissione, in relazione alle strutture installate, alla quale andranno allegate tutte le certificazioni obbligatorie (collaudo statico e corretto montaggio delle strutture, esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico, dichiarazione di conformità e corretto montaggio delle strumentazioni tecniche e dotazioni elettriche al servizio della manifestazione, ecc.).

# c) Spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico:

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e soggette esclusivamente al rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., le manifestazioni di piazza, svolte in aree all'aperto **prive di strutture destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico** (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (animazioni di piazza, narrazioni, esecuzioni musicali, concerti ecc.) a condizione che:

- le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- vengano prodotte: la certificazione di collaudo statico e di corretto montaggio delle strutture installate (in caso di palchi, chioschi ecc.), la certificazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, sempre a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di conformità e corretto montaggio delle strumentazioni tecniche e dotazioni elettriche al servizio della manifestazione, la relazione da parte di un tecnico circa il rispetto delle norme sulla sicurezza;
- siano predisposte transenne davanti al palco o intorno ad esso al fine di impedirne l'accesso diretto a persone non autorizzate;
  - siano approntati idonei mezzi antincendio, se necessari;
  - siano presenti mezzi di soccorso medico in numero adeguato;
  - sia presente un adeguato numero di servizi igienici destinati al pubblico, se necessari.

La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa all'Ufficio Amministrativo almeno 45 **gg**. prima della data prevista per l'evento.

La documentazione obbligatoria prima indicata va presentata entro la data di inizio dello spettacolo o manifestazione e, qualora la stessa non venisse presentata, l'autorizzazione già rilasciata per la manifestazione, comprendente il pubblico spettacolo, sarà priva di validità per quest'ultimo.

Resta ferma la necessità di richiedere comunque l'intervento della C.C.V.L.P.S. nei casi in cui si prevedano:

- carichi sospesi installati al di sopra dei palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio;
- tensostrutture;
- spettacoli, ovunque vengano realizzati, con presenza di artisti di fama internazionale, nazionale o locale che comunque comportino un notevole richiamo di pubblico, facilmente prevedibile;
- quant'altro previsto dalla normativa vigente, da sottoporsi al vaglio della stessa commissione.

In tutti i casi in cui la C.C.V.L.P.S. sia chiamata ad effettuare la <u>verifica di agibilità in loco</u>, tutte le strutture **devono essere installate almeno tre giorni prima della data dello spettacolo (escludendo i gironi festivi)**, al fine di consentire alla commissione di effettuare compiutamente le verifiche necessarie nella giornata di venerdì mattina (come specificatamente previsto nella nota dei V.V.F. di Sassari prot. n. 8736 del 18.06.2012 allegata alla presente). Alla commissione dovrà essere presentata tutta la documentazione dalla stessa richiesta, come indicato precedentemente alla lett. sub a).

Le pubbliche manifestazioni da svolgersi in luoghi recintati sia pubblici, che privati aperti al pubblico, necessitano obbligatoriamente del parere della C.C.V.L.P.S..

Resta fermo l'obbligo di munirsi di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico laddove necessaria, indipendentemente dalla tipologia di manifestazione.

Rimane altresì obbligatorio chiedere, laddove necessario e opportuno, l'emissione di Ordinanza di chiusura al traffico delle strade e/o piazze interessate dalla manifestazione, indipendentemente dalla tipologia di quest'ultima.

Le Autorizzazioni di Polizia o analoghi atti sostitutivi possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.

Si intende per abuso quel comportamento del titolare che sia in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni di legge o quelle legittimamente imposte dall'autorità o comunque **un'utilizzazione** non conforme alla disciplina dell'attività autorizzata.

#### Art. 7

### Luogo di svolgimento delle sagre, feste e/o manifestazioni

I Luoghi in cui si svolgeranno le sagre, feste e /o manifestazioni pubbliche, devono essere indicati dagli organizzatori nella domanda di autorizzazione, sarà poi compito dell'Amministrazione Comunale stabilire se tali luoghi risulteranno idonei o meno all'iniziativa.

### Art. 8

### Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

L'eventuale attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5, <u>organizzatori</u> di una sagra, fiera manifestazione religiosa, tradizionale e/o culturale, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (requisiti professionali).

L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria. Allo scopo, l'interessato dovrà presentare il modulo per la notifica all'A.S.L. competente delle attività in campo alimentare soggette a

registrazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, per il tramite del Comune che provvederà al successivo inoltro.

# Art. 9 Istituzione e formulazione calendario delle sagre, feste e manifestazioni

Considerato che, ai fini della razionalizzazione e coordinamento di tutte le sagre, feste e/o manifestazioni pubbliche, si rende necessario stabilire con certezza: modalità, date e luoghi ove queste ultime verranno svolte; è istituito pertanto il calendario annuale delle sagre, feste e/o manifestazioni (il cui svolgimento presuppone il rilascio di autorizzazione dal parte dell'Ufficio Polizia Amministrativo così come indicato nei precedenti articoli), che viene predisposto dal competente ufficio comunale. Le domande di inserimento nel predetto calendario annuale delle manifestazioni locali devono pervenire all'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno e saranno inserite previa valutazione da parte della Giunta Comunale. Il calendario sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune. Eventuali manifestazioni non inserite nel suddetto calendario, verranno autorizzate di volta in volta.

#### Art. 10

# Criteri per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario e per il rilascio delle Autorizzazioni

La formazione del calendario avviene in base ai seguenti criteri:

a) le richieste, per l'inserimento nel calendario, devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno in cui si intende organizzare la manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, da cui si evince il programma di massima, esse sono esaminate e inserite nel calendario in base alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il programma dettagliato deve essere comunque presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione almeno 45 giorni prima dell'inizio così come specificato nel precedente art. 6. Eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al termine indicato (31 gennaio) sono accolte solo in caso di residua disponibilità in termini di date e luoghi salvo concertazione con i soggetti organizzatori, e previa valutazione da parte dell'ufficio comunale competente;

- b) il monte giorni complessivo annuale in cui ciascun soggetto organizzatore può organizzare manifestazioni senza annessa somministrazione di alimenti e bevande è contingentato in un massimo di giorni 7 (sette);
- c) il monte giorni complessivo annuale in cui ciascun soggetto organizzatore può organizzare manifestazioni con annessa somministrazione di alimenti e bevande è contingentato in un massimo di giorni 5 (cinque);
- d) è vietata la sovrapposizione di manifestazioni. A tale divieto può essere concessa deroga per le manifestazioni della durata di un solo giorno, qualora le stesse non siano incompatibili tra loro sotto il profilo logistico, ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Resta ben inteso che, la <u>richiesta di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza</u>, così come specificato nell'art. 6, dovrà essere trasmessa con le modalità e tempistica indicati nello stesso articolo.

# Art. 11 Criteri di priorità

Per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative sia al medesimo ambito territoriale che allo stesso arco temporale, è data priorità sulla base, nell'ordine, dei criteri:

1. maggiore anzianità di svolgimento autorizzato partendo dagli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;

2. ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.

# Art. 12 Spostamento dei periodi

Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

### Art. 13 Orari delle manifestazioni

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto nell'ambito del centro urbano non potranno protrarsi oltre le ore 02,00, intendendo con ciò anche la chiusura al pubblico degli eventuali stand enogastronomici. In ogni caso non deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

### Art. 14 Responsabile della sagra, festa e/o manifestazione

Per ogni sagra, festa e/o manifestazione (escluse quelle organizzate dall'amministrazione comunale) risulterà responsabile il legale rappresentante dell'ente/associazione/comitato ecc. organizzatore. Il Responsabile avrà cura di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle

norme e prescrizioni di esercizio.

### Art. 15 Oneri a carico degli organizzatori

L'organizzazione delle sagre, feste e/o manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori. Essi, dovranno provvedere prontamente, a conclusione di ogni singola manifestazione, alla pulizia dell'area oggetto della rappresentazione e dei locali ed aree dati temporaneamente in concessione.

È altresì a carico degli organizzatori e a loro cura e spesa, il reperimento e l'istallazione di palchi, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione ossia entro il giorno successivo al termine della stessa. Qualora sia possibile l'amministrazione fornirà tali contenitori. Nel caso in cui fossero necessari transenne, palco, gazebo o quant'altro di proprietà dell'amministrazione comunale, le stesse potranno essere richieste previo versamento di una cauzione che verrà definita con deliberazione di Giunta Comunale. Nel caso in cui venga richiesto l'utilizzo del palco comunale il Comune garantirà la presenza di n. 1 operaio, che dovrà coordinare le fasi di montaggio e smontaggio, mentre il restante personale dovrà essere garantito dal richiedente.

L'organizzazione delle sagre, feste e/o manifestazioni che implichino eventualmente il pagamento della tassa TOSAP, dovranno consegnare copia dell'avvenuto pagamento in allegato alla richiesta di autorizzazione.

A garanzia degli obblighi di rimozione delle strutture temporanee, pulizia e rimessa in pristino dell'area al termine dell'iniziativa dovrà essere depositata, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, che verrà definita con deliberazione di Giunta Comunale.

# Art. 16 Giochi gonfiabili

I Giochi Gonfiabili rientrano nell'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 33711969 e occorre pertanto presentare la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione con l'eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico.

Per chi intende installare e utilizzare giochi gonfiabili è fatto obbligo:

- di stendere, tutto intorno all'attrazione e per tutto il raggio di eventuale caduta dei bambini che giocano, materassini gonfiabili o di spugna dallo spessore di almeno 5 o 10 cm. Al fine di evitare cadute e urti sul terreno duro (ghiaia, asfalto, cemento, ecc.). Particolare cura andrà prestata in caso di presenza di vicinanza di cordoli, banchettoni e simili;
- deve essere costituito da materiale conforme alla reazione al fuoco:
- deve essere collocato in area idonea, al livello del terreno, non esposto a rischi naturali e ad una adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture e attrezzature pericolose;
- deve avere almeno 6 punti di ancoraggio al terreno;
- il motore di azionamento dei soffianti deve sempre essere protetta da contatti volontari e/o accidentali che possono essere causa di incidenti odi rottura dell'involucro;
- il Gestore o il Conduttore deve sempre essere presente, munirsi di anemometro e sospendere l'attività con lo sgonfiamento dell'attrazione in caso di vento a velocità superiore a 35 Km/h;
- deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nell'attrazione;
- possono accedere solo i bambini al di sotto dei 12 anni;
- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il corretto montaggio e per l'uso, stabilite e fornite dalla ditta costruttrice e deve essere dotato di atto di registrazione e del codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007.

Per l'esercizio dell'attività il gestore o il conduttore deve tenere a disposizione sul luogo di installazione, al fine di un eventuale controllo degli organi preposti:

- il Manuale d'uso, ovvero il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo della attività, incluse quelle relative al montaggio, al funzionamento, in condizioni ordinarie e di emergenza;
- il Libretto dell'attività, ovvero il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa (anche i cambi di proprietà) dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'esito delle prove di accettazioni iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti e/o incidenti verificatisi;
- certificazione di corretto montaggio: a firma dello stesso esercente se dimostra di aver frequentato un apposito corso di frequentazione teorico-pratico, con esito positivo o in alternativa a firma di un tecnico abilitato incaricato dall'esercente medesimo oppure incaricato dall'organizzazione della manifestazione.

#### **Art. 17**

### Campi Gonfiabili per Calcetto saponato e simili

I campi gonfiabili di calcetto saponato e giochi simili si configurano come attrazione di spettacolo viaggiante e occorre pertanto presentare la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione con l'eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico.

Per chi intende installare e utilizzare un campo di calcetto saponato o giochi analoghi è fatto obbligo:

• di collocare il gioco gonfiabile in area idonea, al livello del terreno, non esposto a rischi naturali e ad una adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture e attrezzature pericolose;

- di produrre relazione indicante le modalità di smaltimento dell'acqua saponata e dei prodotti utilizzati per la pulizia del campo e gli inibitori per farla defluire nei pozzetti delle acque chiare:
- non devono essere presenti impianti elettrici nelle immediate vicinanze ed eventuali impianti elettrici devono trovarsi in luoghi non accessibili al pubblico;
- deve essere effettuato il collegamento a terra di tutte le parti metalliche;
- di stendere, sotto il campo un materassino o più pannelli isolanti con lo spessore di almeno 5 o 10 cm. Opportunamente dimensionati a seconda dei giochi che vengono svolti;
- di consentire il gioco ai minori solo previo consenso scritto da parte del genitore;
- di usare il casco sul tipo di quello utilizzato per il ciclismo, per tutti i partecipanti;
- deve essere presente un Responsabile munito di dispositivo acustico, che fuori dal campo possa sospendere il gioco in caso di pericolo;
- il motore di azionamento dei soffianti deve sempre essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possono essere causa di incidenti odi rottura dell'involucro;
- è obbligatoria la presenza in loco di un ambulanza per il primo soccorso medico;
- devono essere rispettate tutte le indicazioni per il corretto montaggio e per l'uso, stabilite e fornite dalla ditta costruttrice ed il gioco deve essere dotato di avvenuta registrazione e del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.05.2007.

E' fatto obbligo di esibire, al fine di un eventuale controllo degli organi preposti, i seguenti documenti:

- il Manuale d'uso, ovvero il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo della attività, incluse quelle relative al montaggio, al funzionamento, in condizioni ordinarie e di emergenza;
- il Libretto dell'attività, ovvero il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa (anche i cambi di proprietà) dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'esito delle prove di accettazioni iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti e/o incidenti verificatisi;
- copia della Polizza Assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, eventualmente stipulata dal noleggiatore nell'ipotesi che la stessa Polizza non preveda la copertura assicurativa anche per chi lo prende a noleggio (devono essere assicurati i terzi che utilizzano la struttura nonché i partecipanti al gioco);
- dichiarazione di corretto montaggio: a firma dello stesso esercente se dimostra di aver frequentato un apposito corso di frequentazione teorico-pratico, con esito positivo o in alternativa a firma di un tecnico abilitato incaricato dall'esercente medesimo oppure incaricato dall'organizzazione della manifestazione.

Nel caso di uso di campi non autogonfiabili le prescrizioni rimangono identiche tranne quelle riferite al motore di azionamento dei soffianti.

### **Art. 18**

### Attrazioni da divertimento meccanici o elettromeccanici

Le Attrazioni da divertimento meccanici o elettromeccanici tipo il Toro Scatenato, il Cavallo Pazzo e giochi analoghi si configurano come attrazione di spettacolo viaggiante e occorre pertanto presentare la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione con l'eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico.

Per chi intende utilizzare tali attrazioni è fatto obbligo:

- di collocare il gioco in area idonea, al livello del terreno, non esposto a rischi naturali e ad una adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture e attrezzature pericolose;
- di collocare tutto interno all'attrazione e per lutto il raggio di eventuale caduta del partecipante un materassino o più pannelli isolanti con lo spessore di almeno 5 o 10 cm. Opportunamente dimensionati a seconda dei giochi che vengono svolti;

- delimitare l'area interessata al gioco, al fine di evitare danni alle persone in caso di cadute;
- in caso di utilizzo da parte di minorenni, è necessario il consenso scritto dei genitori e la velocità del toro, cavallo ecc. deve essere ridotta adeguatamente;
- deve essere sempre presente un responsabile che sia pronto a sospendere il gioco in caso di pericolo.

E' fatto obbligo tenere a disposizione sul luogo di installazione, al fine di un eventuale controllo degli organi preposti, i seguenti documenti:

- il Manuale d'uso, ovvero il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo della attività, incluse quelle relative al montaggio, al funzionamento, in condizioni ordinarie e di emergenza;
- il Regolamento che garantisca lo svolgimento del gioco in sicurezza, fornito da chi ha installato il gioco o dall'organizzazione.

# Art. 19 Sfilate di Carri allegorici

Per carro allegorico si intende una struttura mobile o trainata da veicolo o animale, allestito con strutture e scenografie fisse o in movimento costruite solitamente con telaio in ferro e struttura in cartapesta che in genere rappresentano, in maniera ironica, alcuni eventi di attualità, figure allegoriche di persone viventi o personaggi di fantasia.

Per chi intende organizzare una sfilata di carri allegorici è fatto obbligo, fatto salvo quanto già disciplinato dal vigente Codice della Strada in materia di circolazione dei veicoli su strada:

- che i carri allegorici, installati su veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc, i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica. A tal fine deve essere presentata una relazione tecnica a firma di tecnico esperto, riferita a tutti i carri partecipanti alla sfilata, attestante la rispondenza degli impianti ivi installati alle regole tecniche di sicurezza;
- che le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo, rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo per quanto applicabile le norme europee sulle attrazioni (UNI EN13814:2005);
- i conduttori dei carri allegorici devono essere muniti di idonea patente di guida ed essere in condizioni psicofisiche idonee per la guida secondo quando dettato dal vigente Codice della Strada:
- il conduttore del Carro allegorico è responsabile dei danni recati a persone o cose dovute a cattivo uso del veicolo e a guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- il conduttore non può in nessun modo abbandonare il carro allegorico all'interno dei percorso della sfilata né in altra strada interessata alla libera circolazione stradale;
- è vietato trasportare sul carro allegorico bevande alcoliche di qualsiasi tipo;
- sopra ciascun carro allegorico deve obbligatoriamente essere collocato un estintore idoneo;
- gli organizzatori della sfilata devono essere dotati di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose.

Laddove le sfilate dei carri allegorici assumono carattere di manifestazione temporanea di rilevante entità, è anch'esse soggetta alla verifica ed al controllo della competente C.C.V.L.P.S., e sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. che deve essere richiesta e ottenuta dagli organizzatori secondo la procedura prevista dal presente regolamento in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.

#### Art. 20

Uso di impianti elettrici temporanei in ambito di manifestazioni pubbliche

In tutte le occasioni, siano esse manifestazioni temporanee in spazi all'aperto o in locali pubblici o aperti al pubblico, in cui viene installato uno o più impianti elettrici temporanei con quadri elettrici o gruppi elettrogeni, gli impianti devono essere posti in luogo non accessibile al pubblico e comunque adeguatamente protetti. Adempimenti obbligatori:

- deve essere impedita l'accessibilità ai quadri elettrici o gruppi elettrogeni, a personale non formato e autorizzato;
- devono essere interdetti al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o protetti meccanicamente;
- deve essere resa inaccessibile al pubblico l'area dove è posizionato il punto di consegna dell'energia elettrica;
- il quadro elettrico o il gruppo elettrogeno deve essere dotato di certificato di conformità;
- deve essere rispettata una distanza di almeno 3,00 metri tra l'eventuale gruppo elettrogeno e i materiali di deposito;
- l'impianto elettrico installato temporaneamente al fine di servire le strutture da utilizzare nell'ambito della manifestazione (per es. il palco, i gazebo, gli impianti di refrigerazione, le piastre per la cottura, la strumentazione del service sul palco ecc..) deve essere certificato da tecnico qualificato che previa verifica sul posto, deve rilasciare idonea certificazione di conformità alle regole dell'arte dell'impianto elettrico installato;
- sono soggette a collaudo ed a certificazione di corretto montaggio anche gli impianti elettrici temporanei collocati nelle sagre, negli stand, nelle aree e padiglioni espositivi, nelle aree per luna park ed in altre strutture, per la commercializzazione o il divertimento (norme CEI 64-08 Sez. 711);
- non devono essere utilizzati componenti o accessori elettrici difformi dalle vigenti norme;
- in prossimità del quadro elettrico e/o gruppo elettrogeno deve essere collocato un adeguato numero di estintori idonei all'uso.

### **Art. 21**

# Uso di impianti a gas temporanei in ambito di manifestazioni pubbliche

L'uso di impianti a gas combustibile è consentito esclusivamente per esigenze gastronomiche al fine della cottura di prodotti alimentari, seguendo le seguenti prescrizioni:

- sono consentite solamente bombole collegate ad impianto certificato;
- i tubi di collegamento tra le bombole di gas ed i fornelli devono essere in acciaio o in rame ed avere lunghezza non inferiore a 1,5 metri.
- l'alimentazione dell'apparecchio di cottura deve avvenire tramite una singola bombola, dotato di idoneo regolatore di pressione;
- l'impianto deve essere munito di idonei dispositivi di sicurezza di tipo "termocopia" o similari che devono essere installati su ogni utilizzatore;
- non deve presentare perdite di gas a valle del collegamento all'impianto ed essere privo di intercettazioni e/o giunzioni intermedie;
- deve essere dotato di marcature CE in conformità alla normativa vigente e in regola con la data di scadenza stampigliata sul tubo stesso;
- le bombole devono sempre essere poste all'esterno ed in luoghi non accessibili al pubblico;
- nessun'altra bombola, né vuota, né piena, oltre a quelle effettivamente collegale all'impianto, può essere presente nell'area interessata alla manifestazione durante lo svolgimento della stessa;
- l'apparecchio di cottura e relativo impianto di alimentazione deve essere dotato di almeno un estintore a polvere non inferiore a 6 Kg, in regola con le revisioni periodiche e di capacità estinguente pari o superiore a 13A 89 BC;

- l'impianto installato risulterà in regola solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità alle norme UNI-CIG di riferimento e codificazione di corretto montaggio a firma di tecnico qualificato, previa verifica del gas negli apparecchi di cottura;
- è assolutamente vietato fornire di alcool, petroli, e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi, od in vicinanza di fiamme libere;
- è assolutamente vietalo l'uso di fiamme libere in luogo aperto e/o all'interno di aree coperte, accessibili al pubblico;
- nei pressi delle cucine temporanee allestite a servizio della manifestazione e/o comunque in presenza di fuochi alimentati con bombole di gas Gpl, deve essere collocato un adeguato numero di estintori idonei all'uso.

#### Art. 22

# Uso di strumenti di amplificazione sonora e disposizioni in materia di Inquinamento acustico

Le manifestazioni pubbliche a private che si svolgono in area pubblica o in spazi aperti al pubblico con l'eventuale esecuzione di musica dal vivo e con l'utilizzo di strumenti di amplificazione acustica o altri strumenti di diffusione sonora, che possono essere potenziale fonte di inquinamento acustico sono considerate attività rumorose temporanee e pertanto subordinate alle norme dettate dal vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Usini.

### Art. 23 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.